



**Dalla Segreteria Nazionale**

## **5xmille da destinare anche alla Polizia di Stato** **Via libera del Senato**

*Finalmente dopo molti anni e diverse interlocuzioni con le forze politiche di tutti gli schieramenti, il Senato ha approvato il disegno di legge che consente la destinazione del 5 per mille al fondo di assistenza per tutti gli appartenenti al comparto Sicurezza Difesa e Soccorso pubblico. La discussione passa ora alla Camera.*

*Di seguito il disegno di legge e cliccando [QUI](#) è consultabile quanto da noi proposto nel 2020 in occasione della riunione della Commissione consultiva del Fondo di Assistenza del personale della Polizia di Stato.*



**= Senato: via libera Aula a 5 x mille, passa alla Camera = (AGI) - Roma, 9 giu. - Con 201 voti favorevoli, 3 contrari e 34 astensioni, è stato approvato dall'Aula del Senato il ddl sul 5 per mille da destinare alla Guardia di Finanza, alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri o al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il provvedimento passa ora all'esame di Montecitorio.**

### SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 9 giugno 2021, ha approvato il seguente disegno di legge risultante dall'unificazione dei disegni di legge n. 1443, d'iniziativa dei senatori Rufa, Romeo, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzzone, Calderoli, Campari, Candura, Cantù, Casolati, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Papaevangelii, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi e Zuliani; n. 1521, d'iniziativa dei senatori Rufa, Salvini, Romeo, Candiani, Centinaio, Stefani, Borgonzoni, Calderoli, Arrigoni, Augussori, Bagnai, Barbaro, Bergesio, Borghesi, Simone Bossi, Briziarelli, Bruzzzone, Campari, Candura, Cantù, Casolati, Corti, De Vecchis, Faggi, Ferrero, Fregolent, Fusco, Iwobi, Lunesu, Marin, Marti, Montani, Nisini, Ostellari, Pazzaglini, Emanuele Pellegrini, Pepe, Pergreffi, Pianasso, Pillon, Pirovano, Pietro Pisani, Pittoni, Pizzol, Pucciarelli, Ripamonti, Rivolta, Saponara, Saviane, Sbrana, Siri, Tesei, Tosato, Vallardi, Vescovi e Zuliani:

Modifiche alla disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111



– 2 –

Art. 1.

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111, dopo la lettera *e*) è aggiunta, in fine, la seguente:

« *e-bis*) finanziamento del fondo di assistenza per il personale in servizio del Corpo della guardia di finanza o della Polizia di Stato o dell'Arma dei carabinieri o del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o del Corpo di polizia penitenziaria o dell'Esercito o della Marina militare o dell'Aeronautica militare, nonché per il sostegno, l'assistenza e per attività a favore di congiunti di appartenenti alle rispettive amministrazioni deceduti per causa di servizio o in servizio ».

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare con le procedure e le finalità di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro

della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di riparto della quota del cinque per mille di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e-bis*), del decreto legislativo n. 111 del 2017, ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo. Agli enti beneficiari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 111 del 2017.

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano a decorrere dall'anno 2021, con riferimento alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2020.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge, a decorrere dall'anno 2021, si provvede nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL PRESIDENTE